

Allegato A al n. 274.271 Rep.

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI"
CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 01 - Denominazione e natura giuridica, origine, sede

La Fondazione "OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI" è una persona giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dal presente statuto.

La Fondazione trae origine dall'Ente Morale "Asilo Infantile Principe di Piemonte", che sorse per iniziativa dell'Arciprete di Arcole don Luigi Rossi nel 1904, ottenendo riconoscimento con Regio Decreto del 4 marzo 1906. Il patrimonio iniziale proviene da una donazione dello stesso don Luigi Rossi e da un lascito del sig. Ruffo Sperandio. Nel susseguirsi degli anni l'Ente ottenne qualche altro lascito, tra cui quello più consistente fu di don Giovanni Battista Sbalchiero nel 1931. Fin dalle origini l'Ente provvede alla custodia e all'insegnamento dei bambini dai tre anni al loro passaggio alla scuola dell'obbligo; la gestione della scuola materna è stata da sempre affidata alle "Piccole Suore della Sacra Famiglia", che hanno operato in conformità alla propria Regola e ai principi della Religione Cattolica anche nell'attività svolta in seno all'Ente.

Nel 1971 l'Amministrazione dell'Ente, aderendo alle sollecitazioni della popolazione e della Pubblica Amministrazione, assunse la gestione della locale casa di riposo per anziani che, per mancanza di mezzi e di adeguate strutture, era impossibilitata a proseguire la sua attività. Con la vendita di beni immobili dell'Ente e con il contributo di altri Enti, venne costruita nel 1975 la nuova sede della Casa di Riposo. Non avendo la Casa di Riposo personalità giuridica propria, il Consiglio di Amministrazione deliberò - con atto n°25 del 23 novembre 1971 - l'assorbimento della Casa di Riposo approvando le nuove norme statutarie conseguentemente modificate e modificando la denominazione dell'Ente in "OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI".

Assoggettato per legge al regime delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) come da riconoscimento avvenuto con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto del 28/10/1986 n°1454, l'Ente non ha mai perso la propria autonomia gestionale, ispirando la propria opera, senza soluzione di continuità, ai principi della Religione Cattolica.

Lo Statuto dell'ente fu rinnovato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°172 del 12 ottobre 1998, mantenendo l'orientamento morale e religioso secondo la concezione cristiana del Concilio Vaticano II e del documento dell'Episcopato Italiano del 1983 "La Scuola Cattolica oggi in Italia".

L'Ente ha chiesto all'Autorità Giudiziaria l'accertamento della propria natura giuridica e, con Ordinanza del Presidente del Tribunale di Verona n°6898/2017 del giorno 11/07/2017, è stata accertata così la natura privata dello stesso:

- attualità dell'offerta dei servizi di assistenza alle persone autosufficienti, non autosufficienti e educazione dei bambini (Casa di Riposo, Centro diurno, Scuola materna, nido d'infanzia);
- ispirazione religiosa dell'Ente e quindi la soddisfazione delle condizioni previste dal D.P.C.M. 16/2/1990 in quanto soddisfacente i criteri relativi alla categoria C) di cui all'art. 3 del medesimo decreto, così come chiariti all'art.6 punti a) e b);

- gestione secondo i principi religiosi cattolici;
- il disciolto Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) non ha mai amministrato né concentrato l'Ente.

Sulla base di tale accertamento, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione 18 dicembre 2017, adottata nel corso della seduta tenuta nello Studio del Notaio Paola Mazza di Verona alla via Locatelli n°20, il cui verbale è entrato a repertorio del medesimo Notaio al n. 274.271 in virtù dei propri poteri modificativi statutari e dispositivi del patrimonio, ha individuato, quale unica forma giuridica di natura privatistica, idonea a garantire il perseguimento degli scopi istitutivi dell'Ente, quella della Fondazione. Con la medesima deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stato altresì adottato il presente Statuto che ne regola il funzionamento.

La Fondazione ha sede in Arcole (VR) alla via Rosario n°17. La Fondazione può istituire sedi secondarie in Italia. Le finalità statutarie che la Fondazione si prefigge con il presente Statuto interessano l'intero territorio nazionale italiano, sebbene al momento della sottoscrizione del presente Statuto l'operatività si svolga nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

Art. 02 - Scopi, attività, finalità

La Fondazione persegue scopi di utilità sociale, dedicandosi principalmente all'educazione, all'assistenza ed alla cura in senso ampio delle persone nel cui interesse ha sempre operato. Persegue il rispetto della dignità della persona con particolare riguardo ai bambini in età pre-scolare, agli anziani, ai soggetti deboli, malati e/o svantaggiati. Ispira la propria azione ai valori cristiani.

Le attività della Fondazione, che partecipa al sistema integrato regionale e locale dei servizi sociali e sociosanitari, pur potendo essere diverse da quelle di seguito elencate qualora le finalità siano alle stesse riconducibili e comunque in sintonia con gli scopi istituzionali, si estrinsecano:

a) Nella realizzazione di servizi educativi, principalmente per i bambini in età pre scolare favorendone la crescita fisica, intellettuale, sociale, morale e religiosa secondo i principi cattolici, la concezione del Concilio Vaticano II e del documento dell'Episcopato Italiano del 1983 "La Scuola Cattolica oggi in Italia";

b) Nella realizzazione di servizi socio assistenziali e sanitari, principalmente per anziani, compresi:

I. La cura, l'assistenza e il recupero funzionale a favore delle persone anziane, in condizioni personali di autosufficienza e di non autosufficienza, assumendo come obiettivo la difesa e la tutela della persona anziana, da svolgere nell'ambito del Territorio Nazionale.

II. L'elaborazione e la proposizione di progetti formativi e culturali indirizzati anche al territorio a favore dell'anziano quale soggetto integrato nell'ambiente dove vive nel rispetto della sua specificità e dei suoi bisogni.

III. L'attivazione e la promozione di ogni forma di assistenza compresa quella sanitaria in accordo con gli organismi competenti, organizzata presso le strutture dell'Ente, sul territorio o a domicilio.

Le Finalità della Fondazione si esplicano su tutto il Territorio Nazionale.

Art. 03 - Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statutari, delle attività e delle finalità della Fondazione

La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi statutari e nel rispetto degli stessi, utilizza la metodologia della programmazione degli interventi.

Le attività sono disciplinate da regole interne volte ad assicurare la trasparenza delle stesse, la motivazione delle scelte, la miglior utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di conservazione del patrimonio e può compiere, nei limiti della legge e dello statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed opportune per il perseguimento dei propri scopi.

La Fondazione potrà inoltre:

- a) Aderire ad organismi pubblici e privati che abbiano scopi affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà ed assistenza;
- b) Assumere partecipazioni in società ed enti, di diritto privato o pubblico, aventi oggetto affine o connesso con il proprio, purchè tali operazioni siano riconducibili al raggiungimento dei propri scopi statutari e non comportino mutamento delle finalità statutarie della Fondazione ovvero non siano in contrasto, incompatibili o esorbitanti rispetto ai medesimi scopi e finalità ovvero elusivi delle norme giuridiche applicabili alle fondazioni;

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi statutari, può istituire strumenti giuridici per la detenzione o destinazione del proprio patrimonio che consentano una migliore gestione o valorizzazione dello stesso.

La realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione avviene attraverso l'accoglienza presso strutture proprie o da questa gestite o detenute, anche attraverso il convenzionamento con altri Enti, sia pubblici che privati.

Per raggiungere i propri scopi, la Fondazione può avvalersi, oltre che di personale dipendente e/o convenzionato (privilegiando, ove disponibile, quello religioso), anche di volontari; può inoltre acquisire risorse utilizzando tutti gli strumenti disponibili previsti dalla legge.

Art. 04 - Composizione del patrimonio, destinazione dei mezzi finanziari e del reddito

Il patrimonio della Fondazione è totalmente destinato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito da beni immobili e mobili risultanti dai relativi inventari e dai pubblici registri immobiliari.

Il patrimonio della Fondazione può variare per:

- a) Contributi, donazioni, lasciti, eredità, avanzi della gestione, introiti espressamente destinati al patrimonio o per acquisti effettuati direttamente dalla Fondazione stessa con le proprie risorse di bilancio espressamente destinate a tali scopi.

Per la realizzazione dei propri fini la Fondazione può disporre:

- a) Dei redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- b) Delle somme che provengono alla Fondazione, da parte di soggetti pubblici e privati, per l'attuazione degli scopi statutari;
- c) Degli utili od avanzi provenienti da attività marginali connesse accessorie (se commerciali e produttive per dette attività va tenuta apposita contabilità separata);
- d) Delle somme che derivano dall'alienazione di beni mobili e immobili non destinati all'incremento del patrimonio.

Si prevede lo stanziamento di un fondo dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) che risulterà nello stato patrimoniale del bilancio dell'Ente come segue:

- quanto ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), destinato a co-

stituire un fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'ente;

- quanto ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), destinato a costituire un fondo per utilizzi correnti e alla copertura di eventuali perdite di esercizio.

La destinazione dei mezzi finanziari e del reddito derivanti dalla gestione del patrimonio è decisa dal Consiglio di Amministrazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o previste dallo statuto, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, danno parte della medesima e unitaria struttura o sue estrinsecazioni e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente e connesse agli scopi istitutivi della Fondazione.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 05 - Organi della Fondazione

Gli organi sociali della Fondazione sono:

a) Per le funzioni di governo ed indirizzo programmatico:

- il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;

b) Per le funzioni di gestione:

- Il Segretario Direttore;

c) Per le funzioni di controllo:

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 06 - Requisiti di onorabilità e competenza

I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 del Codice Civile;

b) siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla reclusione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria.

Per la nomina a Consigliere di amministrazione è richiesto ai candidati il possesso del titolo di scuola media superiore o di laurea, accompagnato da una documentata e qualificata esperienza, almeno quinquennale, di organizzazione e gestione.

I componenti degli Organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del requisito dell'onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione entro 60 giorni assume, sentito l'interessato, le decisioni più idonee a salvaguardare l'autonomia e l'immagine della Fondazione.

Art. 07 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di componente gli Organi di indirizzo, ge-

stione e controllo della Fondazione:

- a) coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dallo Statuto;
- b) il coniuge ed i parenti sino al terzo grado incluso dei componenti gli Organi della Fondazione;
- c) i dipendenti in servizio della Fondazione nonché il coniuge di detti dipendenti ed i loro parenti fino al secondo grado incluso;
- d) coloro che ricoprano funzioni di governo, che siano membri del parlamento nazionale od europeo, dei consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte e membri dei relativi organi di controllo, nonché coloro che abbiano incarichi sindacali;
- e) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa, nonché coloro che all'atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'art.14 del presente Statuto.

Le cariche di componente il Consiglio di Amministrazione e di Revisione sono tra loro incompatibili.

Le medesime incompatibilità si estendono al Segretario Direttore.

Art. 08 - Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina, durata, sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale deliberante e si compone di n°5 (cinque) membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente (o Vicario).

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

- il Parroco pro tempore della Parrocchia di Arcole, membro di diritto;
- n°1 (uno) componente scelto dal Consiglio di Amministrazione in carica fra i tre nominativi proposti dal Sindaco di Arcole in rappresentanza della maggioranza, nel rispetto dei precedenti articoli 6 e 7;
- n°1 (uno) componente scelto dal Consiglio di Amministrazione in carica fra i tre nominativi proposti dal Sindaco di Arcole in rappresentanza delle minoranze, nel rispetto dei precedenti articoli 6 e 7;
- n°2 (due) consiglieri di amministrazione cooptati dal Consiglio di Amministrazione in carica; tali consiglieri verranno nominati a metà del mandato tra i componenti le terne proposte dal Sindaco di Arcole, al fine di assicurare la continuità di indirizzo e programmazione della Fondazione.

I consiglieri di amministrazione rimangono in carica per cinque anni dalla nomina.

L'incarico di Consigliere può essere riconfermato consecutivamente per una sola volta.

Il Consiglio ed il Presidente hanno l'onere di notificare senza ritardo i soggetti preposti alla nomina o all'indicazione delle terne di nominativi dei componenti da sostituire, ricorrendo il caso di Consiglieri dimissionari, revocati, rimossi o comunque cessati. Dalla ricezione della notizia, i preposti alla nomina o all'indicazione delle terne di nominativi dovranno provvedere per quanto di competenza entro 30 giorni.

Art. 09 - Consiglio di Amministrazione: competenze

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione. Esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione, provvedendo alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, delle direttive generali per l'adozione amministrativa e per la gestione, nonché all'individuazione delle risorse materiali ed economico finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle

finalità perseguite

Il Consiglio di Amministrazione verifica altresì la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti anche mediante strumenti di controllo per la verifica della regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico.

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza del Presidente o del Segretario Direttore, in particolare, a titolo indicativo, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) l'elezione, tra i propri componenti, del Presidente del Consiglio di Amministrazione; per tale nomina è richiesta la maggioranza dei voti; il Presidente assume anche la Presidenza della Fondazione;
- b) la nomina del Segretario Direttore;
- c) la delibera sulle modifiche statutarie da sottoporre all'Organo di Vigilanza;
- d) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni ivi comprese le norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
- e) la definizione delle linee della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- f) l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisto e le dismissioni di partecipazioni in società ed enti, purché tali operazioni siano riconducibili al raggiungimento dei propri scopi statutarî e non comportino mutamento delle finalità statutarie della Fondazione ovvero non siano in contrasto, incompatibili o esorbitanti rispetto ai medesimi scopi e finalità ovvero elusivi delle norme giuridiche applicabili alle fondazioni;
- g) l'approvazione dei programmi della Fondazione anche pluriennali di attività con riferimento alle necessità del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse disponibili e definendo, il linea di massima, gli obiettivi, le linee operative e le priorità degli interventi;
- h) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale relativo agli obiettivi ed alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
- i) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
- j) la verifica per i componenti del Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
- k) la nomina di commissioni consultive di studio, temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e gli eventuali compensi;
- l) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché la decadenza e la sostituzione dello stesso;
- m) l'approvazione di convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
- n) l'accettazione di eredità, lasciti e/o legati;
- o) le disposizioni patrimoniali, nel rispetto della legge e delle disposizioni statutarie.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, o ad uno dei suoi componenti o al Segretario Direttore particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari delle deleghe provvedono a fornire adeguata informativa in merito all'assolvimento del mandato, secondo le modalità fissa-

te dal Consiglio stesso. Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvi i rimborsi delle spese sostenute e debitamente documentate, mentre i rimborsi kilometrici avverranno secondo le tariffe ACI.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, indicativamente, una volta ogni due mesi, nonchè ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero sia richiesto da almeno due componenti o dall'Organo di Revisione, con le modalità di convocazione di cui al presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono presso la sede della Fondazione o anche altrove, purchè nell'ambito nazionale, e sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente e, quindi, dai componenti secondo l'anzianità di età.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'elenco degli argomenti in trattazione, data, ora e luogo della riunione ed è da inviare mediante lettera, fax, posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili, al domicilio dichiarato da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione, non più tardi del quarto giorno precedente la data fissata per la riunione.

In caso di urgenza, l'avviso può essere rinviato quarantotto ore prima tramite fax, posta elettronica, sms, o telegramma.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere espresso per delega.

Le deliberazioni concernenti modifiche del presente Statuto devono essere adottate con la maggioranza di quattro quinti dei componenti in carica. Le deliberazioni concernenti l'eventuale nomina e la revoca del Segretario Direttore debbono essere sempre adottate a maggioranza dei quattro quinti dei componenti in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Direttore e tutte le persone che il Consiglio ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni anche persone estranee al Consiglio la cui presenza è necessaria per le specifiche questioni all'ordine del giorno.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario Direttore.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Direttore.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- 1) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- 2) segnala al Consiglio di Amministrazione che lo designa, un vicario pro tempore, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, per i periodi di assenza o per i casi di impedimento che possano pregiudicare o rallentare l'esercizio delle sue prerogative.
- 3) assume, nei casi di improrogabile ed assoluta urgenza, sentito il Segretario Direttore, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, richiedendone la ratifica nella riunione successiva del Consiglio

- da effettuarsi entro 30 giorni dell'assunzione della determina stessa;
- 4) svolge attività di impulso e di coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
 - 5) in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente;
 - 6) il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione a componenti di Consiglio di Amministrazione o al Segretario Direttore;
 - 7) con il parere del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio stesso o al Segretario Direttore.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina ogni tre anni un organo di controllo e di revisore legale, composto da tre membri effettivi a due supplenti scelti tra gli iscritti all'albo dei Revisori legali.

I sindaci - revisori possono essere rinominati senza limiti.

Il Collegio Sindacale nomina all'interno dei suoi membri un componente con funzioni di Presidente.

Alla scadenza dell'incarico il Collegio rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo. In caso di morte, rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione che provvederà alla nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari per ripristinare l'integrità del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

I sindaci esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione ed attestano la corrispondenza del bilancio predisposto dal Direttore Generale, redigendo apposita relazione annuale che accompagna il bilancio di esercizio.

Il Collegio dei Sindaci opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dal presente Statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

I Sindaci possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, essendone tenuti, con funzioni consultive, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo richiedano.

Essi devono essere convocati con le modalità previste per i consiglieri di amministrazione nel presente Statuto.

Art. 13 - Segretario Direttore

Il Segretario Direttore dirige gli uffici della Fondazione ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della stessa.

Il Segretario Direttore è scelto tra persone di idonea ed elevata qualificazione professionale, preferibilmente con competenze specifiche nel campo gestionale dei servizi.

Esso, statutariamente, assume la qualifica di datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 16 del d. lgs. N°81 del 2008. Articola l'orario di servizio, contesta gli addebiti al personale e irroga le sanzioni sulla base delle norme del contratto di lavoro applicabile, degli eventuali regolamenti organici e delle leggi vigenti.

Adotta tutti i provvedimenti di organizzazione e di gestione delle risorse u-

mane e strumentali disponibili, nonché quelli relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale della Fondazione, compresi quelli che la impegnano verso l'esterno.

Svolge attività di consulenza, di propulsione, di coordinamento, anche dell'eventuale gruppo di direzione, di vigilanza e di controllo dei diversi settori della Fondazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Vigila sulla legalità, anche mediante formulazione di parere, in tutti gli atti deliberativi, assicura l'imparzialità, l'economicità, l'efficienza, la speditezza e la rispondenza dell'attività della Fondazione agli scopi statutari.

Conclude i contratti per la Fondazione, in autonomia, fino al valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) e sulla base degli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione oltre tale valore, eccetto che per i contratti di lavoro per cui dispone, in autonomia e senza limite di valore, così come dispone tutti i pagamenti per la Fondazione.

Di norma, presiede le eventuali commissioni di gara o concorso.

Cura, direttamente o tramite persona incaricata, la tenuta dei libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Sospensione dalla carica

I componenti gli Organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 6;
- b) applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
- c) rinvio a giudizio per delitto non colposo, previa valutazione del Consiglio di Amministrazione, nell'interesse anche della reputazione della Fondazione.

I componenti degli Organi della Fondazione devono portare immediatamente a conoscenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazione come sopra individuate.

Art. 15 - Conflitto di interessi

I Componenti degli Organi della Fondazione operano esclusivamente nell'interesse della fondazione.

Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni in relazione alle quali si possa determinare il predetto conflitto.

In caso inosservanza di tale obbligo il componente è tenuto a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adozione del provvedimento di decadenza nell'ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e nel caso di colpevole inosservanza di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 16 - Decadenza dalla carica

I componenti gli Organi della Fondazione decadono con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art.6, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art.7, omettano dolosamente la comunicazione:

- a) di sussistenza di una causa di incompatibilità di cui all'art.7;

b) di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione della carica di cui all'art.14;

c) di conflitto di interessi di cui all'art.15.

I componenti di nomina degli Organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'Organo di appartenenza, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Prorogatio e dimissioni

Alla scadenza del mandato i componenti gli Organi rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori e, comunque, non oltre 30 giorni dalla scadenza.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione.

Art. 18 - Rappresentanza degli ospiti

L'Ente favorisce la rappresentanza degli Ospiti-Utenti agevolando tutte le forme organizzative e logistiche che consentano l'espressione della volontà e dei bisogni degli utenti.

La rappresentanza degli Ospiti-Utenti collabora al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente con la formulazione di proposte e con l'espressione di pareri in vista della migliore realizzazione dei programmi di assistenza, dei programmi di animazione e di tempo libero.

A tale fine sarà periodicamente consultato quale momenti di sintesi dell'attività socio assistenziale in generale.

La rappresentanza degli ospiti-utenti della Casa di Riposo sarà costituita dai familiari e disciplinata da apposito regolamento.

La rappresentanza dei bambini-utenti della Scuola Materna sarà costituita dai genitori e disciplinata da apposito regolamento.

CAPO III - AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - Libri e scritture contabili

Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili si osservano le disposizioni previste dalla normativa vigente in relazione alla natura giuridica ed alle disposizioni in materia fiscale.

Art. 20 - Documento programmatico previsionale, Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il termine del 30 giugno di ciascun anno il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio e la relazione sulla gestione. Quando lo richiedano particolari situazioni, il Consiglio di Amministrazione può approvare il bilancio e la relazione sulla gestione nel maggior termine di mesi sei dalla chiusura dell'esercizio. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione della gestione illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio

dei Sindaci, ai fini della predisposizione della relazione di competenza.

Il bilancio e la relazione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Art. 21 - Rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Ente sono regolati secondo i principi contenuti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di natura privatistica e dalle eventuali norme pattizie aziendali di secondo livello. Il Consiglio di Amministrazione può adottare regolamenti organici.

Il rapporto di servizio con le Reverende Suore della Scuola Materna/primaria dell'infanzia e con il Cappellano della Casa di Riposo è regolato mediante convenzione.

Art. 22 - Diritto di informazione del cittadino

La Fondazione si conforma alle norme di legge ad essa applicabili in materia di trasparenza, per consentire il diritto di informazione del cittadino rispetto alle attività e agli atti della Fondazione.

L'ente garantisce comunque il diritto all'informazione del cittadino attraverso la diffusione della propria attività amministrativa, anche mediante apposito sito web e spazio da destinare ad "Albo della Fondazione".

CAPO IV - DURATA, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 23 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 24 - Trasformazione, fusione, liquidazione e devoluzione del patrimonio

Il Consiglio di amministrazione potrà decidere che la Fondazione acquisisca lo status di ONLUS, ponendo in essere tutte le modifiche anche organizzative necessarie, o la fusione della Fondazione con altro soggetto che persegua finalità analoghe.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo statutario, o non più raggiungibile, la Fondazione potrà essere posta in liquidazione secondo le modalità previste dalla legge vigente.

In caso di liquidazione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale con finalità socio assistenziali e caritative, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Norme transitorie

I due consiglieri nominati dal Sindaco di Arcole, già in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, più anziani d'età rimangono in carica per cinque anni da tale data. Il terzo consigliere già in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto anch'esso nominato dal Sindaco di Arcole, più giovane d'età, rimane in carica per sette anni e mezzo da tale data. Il quarto consigliere di nomina del Sindaco di Arcole, attualmente vacante, verrà sostituito mediante cooptazione del Consiglio di Amministrazione in carica durante la prima seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dopo l'approvazione del presente Statuto, e rimarrà in carica per due anni e mezzo da tale data. Tale norma viene assunta per garantire, a regime, la rotazione degli incarichi come previsto al precedente articolo 8 ru-

bricato "Consiglio di Amministrazione: composizione e nomina, durata, sostituzione".

Il personale in organico alla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 274.271 rep. del giorno 18 dicembre 2017, adottata nel corso della seduta tenuta nello Studio del Notaio Paola Mazza di Verona alla via Locatelli n°20, vedrà ridisciplinato il rapporto di lavoro secondo contratto collettivo di natura privatistica ed eventuali accordi pattizi di secondo livello, per l'adozione dei quali è già stato dato avvio alle consultazioni sindacali.

Art. 26 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

F.to Tebaldi Fernando

F.to Angelino Birtele

F.to Gino Lunardi

F.to Marco Venturi - teste

F.to Flavia Bezzini - teste -

F.to Paola Mazza Notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs. 82/2005.